



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N°11 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** Russo Eugenia nata a Ercolano il 07/11/1958 matr. 9256 c. f. RSSGNE58S47H243P

**Oggetto della spesa:** indennità art. 16 L. 253/90, interessi legali, oneri riflessi

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot. n. 738021 del 02/11/2015 (prat. 4751/2014 C.C.Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n 7524/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 01/10/2015.

Il tribunale di Napoli in accoglimento della domanda attorea proposta dalla dipendente Russo Eugenia volta alla condanna e al pagamento da parte dell'Ente regionale dell'indennità mensile di cui all'art. 16 L. 253/1990, pari ad €. 222,08, il cui diritto è stato accertato nell'an dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4937/2011 passata in giudicato, ha condannato la Regione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 25.983,36, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, compensato le spese.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 750497 del 04/11/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 71750 del 02/02/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11  
(Punto 3 del dispositivo)

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.750497 del 04/11/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali; La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 753230 del 05/11/2015, che si allega alla presente, ha rinvio a quanto gia' rappresentato con precedente nota prot. n. 765331 del 13/11/2014. Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- sentenza n 7524/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 01/10/2015

**TOTALE DEBITO**

**€. 37.256,22**

Dipendente **Russo** Eugenia matr. 9256

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013

€. 25.983,36

Interessi legali dal 01/01/2004 al 25/03/2016

€. 2.107,76

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 9.165,10

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

Nota prot. n. 738021 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale

Sentenza n 7524/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 01/10/2015

Nota prot. n. 750497 della U.O.D. 04

Note prot. nn. 753230 e 765331 della U.O.D. 05

Napoli, 04/02/2016

Il responsabile della P.O.  
dott Ianniello Giuseppe

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

1287



*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale  
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

**DIP 55 DG 14 UOD 04**

Direzione Generale per le Risorse Umane  
Stato Giuridico e Inquadramento  
**UOD** Contenzioso del Lavoro in collabora-  
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-  
zione giudicati - Ufficio disciplinare  
Via Santa Lucia, 81  
**NAPOLI**

*2/11/15*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0738021 02/11/2015 07,49

Nota : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso Lavoro in coll...

Classificata : 4.

*04  
2 NOV. 2015*



**CC- 4751/2014 - Avv. Speranza**  
Russo Eugenia c/Regione Campania  
Trasmissione sentenza n. 7524/2015  
**Trib. Napoli Sez. Lavoro-**

Si fa seguito a pregressa corrispondenza per trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 7524/2015, del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, pronunciata nel giudizio in oggetto.

Si invita, altresì, a fornire, se del caso, elementi utili per un eventuale appello,  
*allo stato non preparabile*

IL DIRIGENTE UOD 03  
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Carmen Lombardi pronuncia alla udienza di discussione del 01/10/2015 la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 16063/2014 R.G.

**TRA**

**RUSSO EUGENIA**, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Marrone in virtù di procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

**E**

**REGIONE CAMPANIA**, rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Speranza in virtù di procura generale e provvedimento autorizzativo in atti

**RESISTENTE**

**FATTO E DIRITTO**

1.- Oggetto della presente controversia è la condanna in favore della ricorrente, dipendente della Regione comandata a svolgere la propria prestazione presso l'Autorità di Bacino Regionale dall'1.12.1999 al 30.9.2013, al pagamento dell'indennità mensile di cui all'art. 16 l. 253/1990, pari ad € 222,08, il cui diritto è stato accertato nell'*an* dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 4937/2011, passata in giudicato, pari all'importo di € 25.983,36, oltre interessi e rivalutazione.

Deduce, al riguardo, che non è intervenuto alcun mutamento nella sua situazione lavorativa, essendo proseguito lo svolgimento della prestazione in regime di comando fino al 30.9.2013 nelle medesime condizioni sussistenti al momento della pronuncia della Corte.

La Regione si è difesa contestando le argomentazioni poste a fondamento della richiamata sentenza della Corte d'Appello di Napoli e riproducendo le medesime contestazioni svolte in quel giudizio per negare il diritto all'indennità riconosciuta,



invocando il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare su tale questione all'interno della stessa Corte a fronte di recenti pronunce di segno negativo per i lavoratori e favorevoli all'Ente.

2.- La domanda è fondata e va accolta.

Con sentenza n. 4937/2011 del 28.6.2011, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha statuito, per quanto interessa in questa sede: *"...dichiara il diritto degli attori"* – tra cui figura l'odierna ricorrente – *"all'indennità di cui all'art. 16 co. 3 L. n. 253/1990, siccome rivendicato con l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 13 dicembre 2005..."*.

A fronte della contestazione della Regione sull'efficacia della pronuncia accertativa per il periodo successivo alla sua emanazione, la decisione della controversia si trae agevolmente dal richiamo alle pronunce del S.C. rese in fattispecie analoghe alla presente (Cass. 21012/2007; 7411/2004), le cui argomentazioni appaiono a questo giudice pienamente condivisibili.

Ha infatti stabilito la S.C.: *"...nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto (come ad esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive) il giudice pronuncia accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, ed esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento..."*.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha dedotto in ricorso che non si è verificato alcun mutamento nella situazione di fatto e di diritto rispetto a quella accertata.

La Regione non ha contestato tale affermazione, limitandosi a reiterare le argomentazioni difensive già spese in quel giudizio e disattese dalla Corte d'Appello nella pronuncia in questione, passata in giudicato, pur se successivamente fatte proprie dalla stessa Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, in giudizi analoghi.

E' quindi agevole concludere nel senso dell'efficacia della pronuncia per l'intero periodo dedotto in questo giudizio, avendo la sentenza dichiarativa statuito il diritto dell'attrice, per il periodo di comando presso l'autorità regionale di bacino - e dunque, *rebus sic stantibus*, per l'intera sua durata – a quel trattamento economico.

Ai fini della determinazione del *quantum* possono essere impiegati i conteggi di parte ricorrente, in quanto neppure genericamente contestati dalla convenuta.

Sulle somme così liquidate decorrono interessi legali nella misura di legge, dalla maturazione delle singole differenze al saldo; nulla, invece, è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.

3.- L'attuale contrasto giurisprudenziale esistente all'interno della Corte d'Appello sul diritto dei dipendenti all'indennità oggetto di causa giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 25.983,36, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
- 2) spese compensate.

Così deciso in data 01/10/2015.

il Giudice  
dott.ssa Carmen Lombardi

*Handwritten mark*



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0750497 04/11/2015 15,02

Mitt. : 551404 U00 Contenzioso lavoro in coll...

Ass. : 5512 Direzione Generale per le Risorse...

Classifica : 7.1.18.




**Al Direttore della Direzione Generale  
per le Risorse Finanziarie**

**Ai dirigenti delle UU.OO.DD. 05, 07 e 17  
Della Direzione Generale Risorse Umane**

**Loro Sedi**

**Giunta Regionale della Campania**  
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,  
Umane e Strumentali  
Direzione Generale per le Risorse Umane  
Unità Operativa Dirigenziale 04  
Contenzioso del lavoro in collaborazione con  
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati  
Ufficio Disciplinare



**Oggetto: Trasmissione sentenza n. 7524/2015 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-  
Russo Eugenia c/Regione Campania**

E' pervenuta allo scrivente Ufficio la sentenza di cui in oggetto, trasmessa dall'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale con nota prot. n. 738021 del 02/11/2015. Detto ricorso viene trasmesso in copia ai destinatari della presente per i provvedimenti di competenza, mediante posta elettronica istituzionale.

In particolare si invitano i Dirigenti delle UU.OO.DD. 05 e 17 a notiziare questa Struttura circa la possibilità di proporre appello avverso detta pronuncia e, al contempo, in caso sussistano i presupposti, di fornire osservazioni ed elementi utili per la difesa dell'Ente

Ai dirigenti delle UU.OO.DD. 5 e 17 si chiede di fornire relazione idonea per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della Giunta Regionale, utile per la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata.


Al Dirigente della U.O.D. 07, invece, si chiede di effettuare il calcolo degli accessori (interessi legali) sull'importo riconosciuto al ricorrente in sentenza, tenendo conto delle seguenti scadenze: febbraio e marzo 2016.

Considerato il tempo necessario per la conclusione dell'iter procedimentale del riconoscimento del debito fuori bilancio che si esaurirà nell'esercizio finanziario anno 2016, questo Ufficio ritiene opportuno comunicare da subito alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'importo che risulterà necessario per l'esecuzione della sentenza in parola, che si indica in €. 35.104,59; ciò al fine del relativo finanziamento. Si resta in attesa di cortese riscontro.



**Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis**

*Handwritten signature of Bruno De Filippis*



*Giunta Regionale della Campania*  
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,*  
*Umane e Strumentali*  
*Direzione Generale per le Risorse Umane*

Al Dirigente della U.O.D. 04  
della Direzione Generale Risorse Umane  
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -  
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali  
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte  
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -  
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0753230 05/11/2015 12,37

Tit. : 551405 UOD Repp con organiz sind-Adem...

Ass. : 991404 UOD Contenzione lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 12 del 2015




**Oggetto:** Trasmissione sentenza n. 7524/2015 del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro - RUSSO Eugenia c/Regione Campania - Nota prot. n. 750497 del 4.11.2015 - Problematica art. 16, co. 3, L. n. 253/1990

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

Sulla possibilità di proporre appello avverso la suddetta pronuncia si ritiene che la questione in oggetto non verta più sull'an (problematica già ampiamente relazionata con nota prot. n. 765331 del 13.11.2014) ma su meri conteggi contabili di parte e che pertanto la competenza non sia di questo Ufficio, così come di conseguenza anche il relazionare circa il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Dirigente della UOD 05  
dott.ssa M. Stefania Panza





**Giunta Regionale della Campania**  
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,  
Umane e Strumentali  
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04  
della Direzione Generale Risorse Umane  
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali –  
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali  
e della contrattazione decentrata – Elaborazione di proposte  
di CCDI – Rapporti con il CUG – Rapporti con la Conferenza –  
Anagrafe delle prestazioni – Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0765331 13/11/2014 11,57

Mitt. : 551405 UOD Repa con organiz sind-Adem...

Arg. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll. ...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 10 del 2014

ok  
73 NOV. 2014H. Serati  
Panzani

**Oggetto: Ricorsi Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 – Riscontro note prott. nn. 744938, 744948 e 744954 del 6.11.2014**

In relazione ai ricorsi di cui all'oggetto, volti al riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, promossi da dipendenti (ed ex dipendenti) regionali comandati presso Autorità di Bacino regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, alle unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevedeva:

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Tra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 71 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21 comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L' art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall' 1.4.1999, prevede che:

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione ai soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui

*"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".*

Al fine di fornire ogni utile ed ulteriore contributo alla materia oggetto del contenzioso, va aggiunto il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 il quale recita *"Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."*

Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90:

- ◆ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ◆ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ◆ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;

- ◆ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

MRS/GDR

Il Dirigente della UOD 05  
dott.ssa M. Stefania Panza

